



## Dipartimento di Prevenzione

S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale

Tel 0165 774612 Fax 0165 774694

e-mail [igienealimentiorigineanimale@ausl.vda.it](mailto:igienealimentiorigineanimale@ausl.vda.it)

Prot. n.

Vs/Rif del

Agli stabilimenti che trasformano prodotti della  
pesca

Oggetto: Tariffe D.Lvo 194/08 – art.10 comma 4 ed Allegato A Sez. 5.

**Il 14/12/2019 è entrato in vigore il Reg. UE 625/2017 che abroga il Reg Ce 882/04 stabilendo nuove modalità di finanziamento dei controlli ufficiali. Tuttavia il Ministero della Salute ha chiarito con nota 69887 del 18/12/2019 che il Decreto legislativo 194/08 è vigente fino a espressa abrogazione.**

Si comunica dunque che, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 (art. 2 comma 1, art. 10 comma 4,) gli stabilimenti ricompresi nell'**Allegato A Sezione 5**, sono tenuti a versare a questa AUSL della Valle d'Aosta, a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali, una tariffa annua da calcolare in base all'entità della trasformazione mensile, unitamente alle maggiorazioni previste dall'art. 11 commi 1 e 4 del decreto legislativo.

In altri termini, i titolari degli stabilimenti di cui sopra, dovranno calcolare l'importo dovuto in base alla produzione mensile e annuale dichiarata, eventualmente rivolgendosi per chiarimenti al Veterinario Ufficiale dello stabilimento o alla S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale.

Al fine di individuare gli stabilimenti che sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui al D.L.vo 194/08, il legale rappresentate dovrà compilare una autocertificazione allegata alla presente (All 1), dichiarando anche la fascia produttiva in cui si situa lo stabilimento e quanto dovuto.

Sono esclusi dal pagamento della tariffa gli impianti che trasformano prodotti prevalentemente destinati al commercio al dettaglio, compresi gli stabilimenti che producono alimenti destinati prevalentemente alla vendita al dettaglio attraverso lo spaccio aziendale o tramite i mercati locali, anche se lo stabilimento è riconosciuto CE.

Sono dunque automaticamente **esclusi** dal pagamento e non sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dalla presente lettera le aziende di trasformazione con annesso spaccio o che vendono presso il mercato locale e gli agriturismi **se la struttura di trasformazione non è riconosciuta CE**, in quanto, essendo fuori dal campo di applicazione del Reg. CE 853/04, non possono che effettuare vendita prevalentemente al dettaglio.

Gli agriturismi sono esclusi dal pagamento qualora la trasformazione avvenga per uso esclusivo per somministrazione nella struttura stessa o producano alimenti destinati prevalentemente alla vendita al dettaglio attraverso lo spaccio aziendale o tramite i mercati locali, nel caso in cui all'agriturismo sia annesso uno stabilimento registrato o riconosciuto.

Sono **escluse** dal campo di applicazione del D.lgs 194/08, e quindi **non sono soggette al pagamento della tariffa**, le aziende che effettuano produzione primaria e le attività connesse alla medesima qualora queste siano effettuate **in regime di produttore agricolo**. Infatti la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), all'art. 48, comma 5, stabilisce che: "sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile".

Tuttavia il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute (Decreto Balduzzi) ha introdotto delle novità. In particolare l'esclusione per i produttori agricoli si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8 del D.lgs 194/08 sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste

Per gli stabilimenti riconosciuti di cui alla sezione 5 la fascia va fino a 100 tonnellate annue di prodotto. E' dunque escluso dal pagamento delle tariffe del D.lgs 194/08 solo lo stabilimento condotto da produttore agricolo che non trasforma più di 100t/anno; qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo.

Coloro che si riconoscano in questa fattispecie devono compilare l'allegato 2, oltre a barrare la relativa dicitura sull'allegato 1.

Agli stabilimenti che trasformano prodotti della pesca e "acquicoltura" si applicano le seguenti tariffe, salvo conguaglio attivo o passivo:

importo euro/tonnellata	D.L.ivo n°	194	maggiorazione 20% art 11 c 1	maggiorazione 0,5% art 11 c 4	totale
0,5			0,1	0,0025	0,6025

Andrà dunque fatto un conteggio mensile, seguito da un somma che riporti il valore sull'anno intero. (vedi specchio in All 1)

Il D.lgs 194/08 e il suo decreto applicativo DM 24/01/11 stabiliscono che gli importi delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, siano versati dall'operatore del settore prima dell'effettuazione delle prestazioni (art 2 punto 1 DM 24/01/11).

Il pagamento della tariffa per il 2021 va effettuato calcolando l'importo sul quantitativo trasformato nel 2020 a titolo presuntivo.

Sarà comunque facoltà dell'operatore o della AUSL della VDA richiedere, qualora i dati a consuntivo risultino diversi da quelli a preventivo, il conguaglio sia in attivo che in passivo della tariffa versata in anticipo (ad esempio per maggiore o minore produzione, chiusura con revoca del marchio, inattività temporanea o altro motivo), stante comunque l'obbligo di copertura del costo del servizio di controllo ufficiale reso da parte della AUSL della VDA.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

**N.B. Va effettuato un pagamento e presentata una autocertificazione completa per ogni stabilimento. Per i titolari di riconoscimento CE, ad ogni numero di riconoscimento (marchio IT XXXXX CE) devono corrispondere un pagamento e la relativa documentazione.**

◆ **Scadenza temporale:**

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro il 31/01/2021;  
Entro il **31 gennaio 2021** andranno versate le tariffe riferite all'attività a **preventivo**, calcolate sulla produzione dell'anno **2020**.

◆ **Modalità di pagamento:**

Le tariffe sono da versarsi tramite:

Conto Corrente Bancario IBAN: **IT 12F0200801210000103793253**

UNICREDIT S.p.a. – Agenzia di Avenue du Conseil des Commis, 19 - AOSTA, intestato a USL Regione Valle d'Aosta

Riportando la causale "**DECRETO LEGISLATIVO 194/2008-ALL II sez 5 anno 2021**" e dovrà inoltre contenere i dati identificativi dell'Impresa alimentare compreso il CF o la Partita IVA

◆ **Omesso o incompleto pagamento:**

A seguito di verifica, in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 – comma 5 dello stesso D.L.ivo 194/08, che prevedono procedure di riscossione coatta e la maggiorazione del contributo dovuto del 30%, oltre agli interessi legali e di mora.

◆ **Restituzione dati:**

Le aziende che ricevono la presente e non ritengono di essere soggette alla tariffazione di cui al D.L.ivo 194/08 devono rispedire correttamente compilata e firmata l'autocertificazione allegata alla presente (All 1) e l'eventuale autodichiarazione di cui allegato 2 per i produttori agricoli, assieme a fotocopia della carta d'identità.

Le aziende che ritengono di essere soggette alla tariffazione di cui al D.L.ivo 194/08 devono rispedire correttamente compilata e firmata l'autocertificazione allegata alla presente (All 1) allegando anche attestazione dell'avvenuto pagamento e fotocopia della carta d'identità.

Tali documenti possono essere inviati tramite Raccomandata AR alla scrivente "S.C. Igiene Alimenti Origine Animale – Dipartimento di Prevenzione della AUSL della VDA" Loc Amerique, 7 – 11020 Quart (AO) Tel 0165 774612 o consegnati a mano presso gli sportelli allo stesso indirizzo **entro il 28/02/21**.

E' possibile inoltre inviare tali documenti attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.ausl.vda.it](mailto:protocollo@pec.ausl.vda.it) indicando nell'oggetto la frase "SC IAOA - DECRETO LEGISLATIVO 194/2008-ALL II sez 4 anno 2021"

La normativa di riferimento e i modelli di autocertificazione sono disponibili e scaricabili anche dal sito Web della AUSL della VDA all'indirizzo: <http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=646>.

Cordiali saluti

DIRETTORE f.f. S.C. Igiene Alimenti di  
Origine Animale  
Dr. Alessandro Sezian

Allegati: Allegato 1 "AUTODICHIARAZIONE ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 194/2008"  
Allegato 2 " Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"

Responsabile del procedimento  
Direttore f.f. S.C. IAOA  
Dottor Alessandro Sezian  
Tel 0165 774612